

## **DELIBERA N. 565/13/CONS**

### **MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 CATASTO PUBBLICO DELLE FREQUENZE ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 ottobre 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 agosto 1981, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 agosto 1990, n.199 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n.42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2003, n.214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2009, n.49;

VISTO l’articolo 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che “[i]l Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

VISTA la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*” pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2013, n. 194;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTO il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, stipulato in data 20 settembre 2011;

CONSIDERATO che il nuovo portale del Registro degli operatori di comunicazione (ROC), entrato in esercizio con la delibera n. 393/12/CONS, acquisisce dal Registro delle Imprese gli assetti proprietari ed amministrativi aggiornati alla data della comunicazione dell’operatore e che la nuova funzione di monitoraggio consente di acquisire automaticamente le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti e dai loro soci generando variazioni d’ufficio;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, in seguito all’entrata in esercizio del modulo del monitoraggio

automatico previsto dal nuovo sistema telematico del ROC;

CONSIDERATO, altresì, che per i soggetti costituiti in forma di società cooperativa e per le società quotate in borsa, i cui assetti non sono depositati in Camera di Commercio, è, comunque, necessario confermare i dati già presenti all'interno del sistema del ROC ovvero comunicare soltanto le variazioni eventualmente intervenute negli assetti societari e che per i restanti soggetti vige, comunque, l'obbligo di confermare o aggiornare nel ROC le restanti informazioni non già comunicate al Registro delle Imprese;

CONSIDERATO, inoltre, che per le società iscritte nel Registro delle Imprese risulta necessario aggiornare i dati dichiarati in Camera di Commercio prima di effettuare la comunicazione annuale al ROC e che, pertanto, è opportuno fissare, per tali soggetti, il termine per l'invio di tale adempimento entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio presso la Camera di Commercio;

RITENUTO necessario, al fine di dar corso agli adempimenti previsti dal predetto Protocollo d'intesa, che gli assetti delle imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, acquisiti tramite la comunicazione annuale, siano relativi all'anno a cui si riferisce il contributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 223 del 2010, le domande per la concessione di contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi;

RITENUTO che, per ragioni di ordine tecnico concernenti le modalità di acquisizione degli aggiornamenti relativi agli assetti societari dell'anno a cui si riferisce il contributo attraverso il portale di Unioncamere, sia necessario individuare il termine del 31 gennaio di ogni anno per le comunicazioni annuali dei predetti soggetti richiedenti i contributi, termine, peraltro, coincidente con quello previsto per la presentazione delle domande di concessione dei contributi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che la legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*" ha previsto, in un'ottica di semplificazione amministrativa, di non assoggettare agli obblighi di autorizzazione generale di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 tutti coloro che, pur offrendo accesso alla rete Internet, non hanno tale attività come attività prevalente;

CONSIDERATO che i soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *Phone center*, svolgendo un'attività commerciale, sono obbligati ai sensi dell'art. 2195 c.c. ad iscriversi al Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che i predetti soggetti sono prevalentemente costituiti in forma di impresa individuale ed è, pertanto, opportuno alleggerire gli oneri amministrativi in capo agli stessi in ragione della loro ridotta struttura organizzativa;

CONSIDERATO che le attività di che trattasi non sono ricomprese nei mercati rilevanti individuati dalle raccomandazioni europee e, di conseguenza, tali operatori non hanno rilevanza per l'Autorità né nelle analisi di mercato all'ingrosso né nella regolamentazione dell'interconnessione;

CONSIDERATO che la maggior parte dei soggetti che operano come *Internet point* e *Phone center*, pur essendo, in forza dell'autorizzazione generale, sottoposti agli obblighi di contribuzione al bilancio dell'Autorità, risultano, di fatto, esonerati, in ragione della loro scarsa capacità economica, essendo i loro ricavi al di sotto della soglia di esenzione, da ultimo, fissata con la delibera n. 478/12/CONS;

CONSIDERATO che la succitata funzione di monitoraggio consente di acquisire automaticamente le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti, generando variazioni automatiche nel ROC;

CONSIDERATO che i soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *Phone center* comunicano all'atto dell'iscrizione i dati anagrafici e le informazioni relative agli estremi dell'autorizzazione generale per le predette attività;

CONSIDERATO che resta comunque vigente l'obbligo di comunicare la variazione dei titoli autorizzatori detenuti dall'operatore;

RITENUTO opportuno, in un'ottica di semplificazione amministrativa, ridurre gli oneri di comunicazione al ROC per tali operatori;

CONSIDERATO che le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, relative alla disposizione della cancellazione d'ufficio per la mancata trasmissione di comunicazioni al ROC per tre anni consecutivi, possono trovare applicazione esclusivamente per gli operatori obbligati a trasmettere la comunicazione annuale al ROC;

RITENUTO opportuno aggiornare le specifiche di formato per i dati tecnici dichiarati nella "*Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale*" al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica e

dell'introduzione di nuovi standard tecnici di trasmissione, nonché dell'avvenuto completamento della transizione alla tecnologia digitale nel servizio televisivo demandando, tuttavia, l'approvazione dei nuovi formati ad un separato specifico provvedimento, in modo da conferire maggiore stabilità al regolamento e maggiore flessibilità per l'adeguamento dei formati alle evoluzioni tecnologiche;

RITENUTO, altresì, opportuno che l'aggiornamento dei dati avvenga in tempi rapidi in modo che la Sezione Speciale rappresenti nel modo più fedele possibile la reale situazione degli impianti di diffusione in esercizio sul territorio; pertanto, ormai completata la fase di digitalizzazione del servizio che ha richiesto un maggiore carico di impegni da parte dei soggetti tenuti alla comunicazione, appare ragionevole riportare a trenta giorni il termine previsto per la comunicazione delle variazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1** ***Variazioni***

1. L'articolo 10 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.

2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti alle specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all'atto dell'iscrizione.

3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

4. Ad eccezione delle variazioni concernenti dati e informazioni relative all'attività svolta, da comunicarsi attraverso l'apposita modulistica, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato la comunicazione annuale secondo le modalità di cui all'art. 11, non sono tenuti a comunicare al Registro le variazioni relative ai dati anagrafici, agli organi amministrativi e agli assetti proprietari già depositate in Camera di Commercio.

5. Resta l'obbligo di aggiornare nel registro i dati relativi ad intestazioni fiduciarie,

pegni, usufrutti e comunioni di quote non accessibili attraverso i sistemi di cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese.

6. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416”.

## **Articolo 2** ***Comunicazione annuale***

1. L'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell'allegato B.

2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

3. Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “*Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria*” di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

4. I soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *Phone center* che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) sono esonerati dagli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo”.

## **Articolo 3** ***Cancellazione***

1. Il comma 2 dell'articolo 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è così modificato:

“2. Qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al Registro ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al Registro, ove previste, da oltre 3 anni consecutivi, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il Servizio effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti

determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del Servizio, ovvero il Dirigente dell'Ufficio Registro degli operatori di comunicazione all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal Registro”.

#### **Articolo 4**

##### ***Aggiornamento delle specifiche tecniche per la tenuta della Sezione Speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale***

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione sono riportate nell'allegato “B”. La modulistica costituisce l'allegato “D”. Gli allegati “A”, “B” e “D” sono parte integrante ed essenziale della presente delibera”.

2. L'articolo 20 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione, istituita con la delibera n. 502/06/CONS, è tenuta dal Servizio.

2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti al censimento di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni”.

3. L'articolo 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti esercenti impianti trasmettenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e televisiva in tecnica digitale comunicano, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) ovvero all'indirizzo [www.catastofrequenze.agcom.it](http://www.catastofrequenze.agcom.it) ed in conformità alle specifiche di formato approvate dall'Autorità con separato provvedimento, l'entrata in esercizio, la cessione e/o l'acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.

2. Ciascun impianto di cui al comma 1 è registrato nella sezione speciale attraverso l'attribuzione, da parte del sistema telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto).

3. L'Autorità si riserva di estendere successivamente con apposito provvedimento l'obbligo di cui al comma 1 ai soggetti esercenti impianti di radiodiffusione sonora analogica”.

**Articolo 5**  
***Disposizioni finali***

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) unitamente al testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato.
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani